

TRIBUNALE DI VICENZA
DECRETO EX ART. 180 L.F.

7359/2013 RG

Il Collegio composto dai magistrati:

GIUSEPPE	LIMITONE	Presidente
MARGHERITA	BRUNELLO	Giudice rel.
PAOLA	CAZZOLA	Giudice

provvedendo sulla richiesta di omologa - della proposta di concordato preventivo con cessione di beni - presentata in data 21-10-2013 da **Nuova Casa del Giardino srl, con sede in Cassola (VI), via Monte Asolon 15, p iva e cf 02991190246;**

visti il decreto di ammissione datato 30.5.2013, gli esiti delle operazioni di voto riportati nel verbale 9.8.2013, le conclusioni rassegnate dalla ricorrente alla udienza 25.10.2013, la assenza di opposizioni (i dissenzienti risultano notificati); rilevato che la ricorrente ha insistito per l'omologa del concordato preventivo, relativamente al quale vanno rispettivamente ritenuta la regolarità della procedura e considerato il raggiungimento della maggioranza di cui al primo comma dell'art. 177 L.F.;

visto il parere favorevole espresso dal Commissario Giudiziale;

visto l'art. 180 l.f.;

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel procedimento di omologa di concordato preventivo, così provvede:

1) **omologa** il concordato preventivo proposto da **Nuova Casa del Giardino srl, con sede in Cassola (VI), via Monte Asolon 15, p iva e cf 02991190246;**

2) **nomina** Liquidatore Giudiziale la dott. Monica Incerti (Ordine Padova);

3) **ferma la nomina in atti di GD e Commissario Giudiziale,**

stabilisce che il liquidatore si attenga alle seguenti disposizioni:



- a) il Liquidatore, entro il 10.12.2013, trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori un piano delle residue attività di liquidazione con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse;
- b) il Liquidatore individuerà le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria e, in difetto di previsione o in caso di superamento della stessa, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 105-108 ter L.F. tra i quali la regola della vendita mediante procedura competitiva, previa acquisizione dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori ed invio di informativa, almeno di dieci giorni prima del compimento dell'atto, al Giudice Delegato;
- c) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori, dando al contempo informazione al giudice delegato;
- d) il Liquidatore richiederà il parere del comitato dei creditori e l'autorizzazione del giudice delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, salvo i casi d'urgenza, e l'autorizzazione del comitato dei creditori per la nomina di tecnici o coadiutori;
- e) il Liquidatore procederà tempestivamente al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione;
- f) il Liquidatore terrà informato il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine all'andamento della liquidazione (con elenco dei creditori integralmente o parzialmente soddisfatti) mediante nota trimestrale, fornendo in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;
- g) il Liquidatore, alla scadenza di ciascun semestre, redigerà il rapporto riepilogativo sulla base del modello previsto per i curatori fallimentari ai sensi dell'art.33, comma 5, L.F. e lo comunicherà a mezzo di P.E.C. al commissario giudiziale che a sua volta, a mezzo di P.E.C., lo comunicherà a tutti i creditori

all'indirizzo comunicato ai sensi dell'art.171, comma 2, L.F. o dell'art.17 D.L.115/2012;

h) il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione e terrà informato il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;

i) il Commissario Giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art.186 L.F.;

j) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario già intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del giudice delegato;

k) il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro contabile previamente vidimato dal Giudice delegato;

l) il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori le somme via via realizzate non appena possibile sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti e visti, previo parere del Comitato dei Creditori, dal Commissario Giudiziale e dal giudice Delegato;

m) ultimate le operazioni di liquidazione, il Liquidatore depositerà il rendiconto con modalità analoghe a quelle di cui all'art.116 L.F.;

n) nomina dei componenti del Comitato dei Creditori:

Si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 40, 41 e 182, terzo comma, l.f.;

Dichiara chiusa la procedura di concordato preventivo ex art. 181 l fall.

Si comunichi all'impresa istante, al commissario giudiziale, al liquidatore giudiziale, al PM.

Vicenza, 31.10.2013

Il Giudice est. -
Il Giudice
Dott. Massimo Brancillo

31.10.2013

Il Presidente